

~~Segreteria di Stato~~
~~Industria Artigianato e Commercio~~



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 13/11/2023

02612:50

Emendamenti al Decreto Delegato 4 ottobre 2023 n.144 DISCIPLINA DEI MARCHI "MADE IN SAN MARINO" E "100% MADE IN SAN MARINO"

Emendamento modificativo dell'art. 2

L'articolo 2 è così modificato:

- "1. I beni alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerati originari della Repubblica di San Marino e identificati con il marchio "Made in San Marino" se hanno subito nel territorio dello Stato sammarinese l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa sammarinese attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
2. La domanda per la concessione d'uso del marchio deve essere presentata all'UO "Ufficio Attività Economiche" (di seguito brevemente "UAE"), a cui compete l'istruttoria, la valutazione e la concessione del marchio stesso.
3. La domanda è accompagnata da un disciplinare di produzione contenente:
 - a) la descrizione del prodotto;
 - b) le caratteristiche generali;
 - c) i procedimenti di lavorazione;
 - d) i materiali usati;
 - e) i luoghi di produzione e il tipo di lavorazione o trasformazione effettuata presso gli stessi.
4. La domanda è accompagnata da una descrizione del prodotto unitamente alla riproduzione visiva dello stesso.
5. La concessione d'uso del marchio si perfeziona attraverso la stipula di una convenzione tra la Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, **per il tramite dell'UO UAE**, e il titolare o rappresentante legale dell'impresa.
6. Per la concessione d'uso del marchio è istituita una tassa, da versare annualmente, il cui ammontare è fissato in euro 100,00 (cento/00).
7. Con regolamento adottato dal Congresso di Stato è identificato graficamente il marchio "Made in San Marino" e sono disciplinate le modalità e i criteri per la concessione d'uso, il controllo, la sospensione e la revoca del marchio stesso. **Nel rispetto dei ruoli propri del Congresso di Stato e delle associazioni di categoria di settore e dei consorzi di produzione i suddetti criteri saranno individuati in collaborazione con questi ultimi al fine di garantire la più ampia condivisione.**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 13/11/2025

ok n. 60

Emendamento modificativo dell'art. 3, comma 3

L'articolo 3, comma 3, è così modificato:

"3. Con regolamento adottato dal Congresso di Stato è identificato **graficamente** il marchio "100% Made in San Marino" e sono disciplinate le modalità e i criteri per la concessione d'uso, il controllo, la sospensione e la revoca del marchio stesso."

Emendamento modificativo dell'art.5, comma 3

L'articolo 5, comma 3, è così modificato:

"3. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), lo *status* di "Bottega Storica" può essere riconosciuto anche ad esercizi operanti da almeno venticinque anni, quando si tratti di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande recanti la denominazione ~~sociale~~ di "Osteria", "Enoteca" o "Birreria."

Emendamento modificativo dell'art.11

L'articolo 11 è così modificato:

"1. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita a **fini commerciali** che presenti il prodotto come interamente realizzato in San Marino, quale "100% Made in San Marino", "100% San Marino", "tutto sammarinese", in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione del prodotto interamente in San Marino, ovvero segni, disegni o figure che conducano alla medesima erronea convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nell'articolo 3, commi 1 e 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 15.000,00 (quindicimila/00)."

Emendamento modificativo dell'art.13

L'articolo 13 è così modificato:

"(Controlli e sanzioni ~~Botteghe Storiche o Mercati Storici~~)

1. La Sezione Analisi e Controllo dell'UO UAE, anche avvalendosi degli organi competenti, ispeziona e controlla i locali qualificati come "Bottega Storica" o "Mercato Storico" al fine di accertare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti per il riconoscimento dello *status*.

2. In caso di utilizzo abusivo dello *status* di "Bottega Storica" o "Mercato Storico" da parte di chi non è iscritto o sia stato cancellato dal Registro, **la Sezione Analisi e Controllo dell'UO UAE applica una sanzione**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 2.000,00 (duemila/00). La Sezione Analisi e Controllo dell'UO UAE applica altresì le sanzioni amministrative di cui agli articoli 11 e 12.

3. In caso di utilizzo abusivo dello *status* di "Bottega Storica" e "Mercato Storico" e dei marchi "Made in San Marino" e "100% Made in San Marino" di cui agli articoli 11 e 12, la Sezione Analisi e Controllo dell'UO UAE ordina al trasgressore la rimozione del logo o del marchio entro un termine prefissato e ne vieta l'utilizzo in qualsiasi forma."

Emendamento modificativo dell'art.15

L'articolo 15 è così modificato:

"1. Per la definizione di paese di origine di un prodotto alimentare, i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e l'etichettatura si rimanda al Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n.23 "Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari".

2. Per il rilascio del certificato d'origine si rimanda a quanto previsto nel Decreto Delegato 24 febbraio 2011 n.35 "Testo unico in materia di origine sulle merci e visti su documenti" e successive modifiche.

3. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 7 del Decreto Delegato 3 luglio 2023 n.103, le attività previste per la Sezione Analisi e Controllo dell'UAE, vengono esercitate dall'UO UAC, anche avvalendosi degli organi competenti.

4. L'utilizzo della dicitura "Made in San Marino" non in qualità di marchio bensì quale indicazione di vendita recante il luogo di origine o provenienza del prodotto, se riportato nell'etichettatura nella parte dedicata alla descrizione delle caratteristiche tecniche del prodotto o nell'imballaggio, senza dunque l'utilizzo del font riservato al marchio "Made in San Marino" istituito con il presente decreto delegato, non avendo finalità commerciali, è da intendersi in funzione di informazione tecnica e quindi non soggetto alle disposizioni del presente provvedimento.

5. Gli effetti del presente decreto delegato decorrono dall'emanazione dei regolamenti di cui al comma 7 dell'articolo 2, al comma 3 dell'articolo 3, al comma 5 dell'articolo 7 e al comma 1 dell'articolo 8."

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 13/12/2023

OK 12-53

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529